

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce quanto segue: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Richiamato il regolamento contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2010;

Preso atto della richiesta avanzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Amicigiò (prot. 33716 del 22.12.2015) di poter utilizzare, ai fini della realizzazione del progetto baskin (basket integrato disabili e normodotati, meglio descritto nel citato documento), per il periodo gennaio – febbraio 2016, il palazzetto dello sport a titolo non oneroso, conformemente al seguente monte ore:

- Allenamenti squadra Senior: tutti i martedì per 2 ore dalle 19.00 alle 21.00 (monte ore complessivo: 16 ore);
- Incontri con altre squadre: circa 10 ore, da concordare in base alla disponibilità della struttura;

Quantificate in 26 le ore di fruizione richieste;

Appurato che l'Associazione svolge attività perlopiù a favore di ragazzi di età inferiore ad anni 19, ma non in modo esclusivo, ed applicata la tariffa corrispondente come da delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09/03/2015;

Quantificato il valore economico della fruizione richiesta in euro 1.110,20 (costo orario 42,70 –adulti non castellettesi);

Preso atto dello Statuto associativo della suddetta società (prot. 19.920 del 30.07.2015);

Atteso che l'associazione e l'istanza adempiono ai requisiti prescritti all'art. 12 del citato regolamento, giacché, pur non avendo detta associazione provveduto alla consegna dell'atto costitutivo, ma solo dell'atto di trasformazione da Associazione di Promozione Sociale in Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale, gli scopi e le finalità associative risultano sufficientemente chiari dallo Statuto;

Dato atto che la richiesta è ammissibile, in riferimento ai termini temporali di presentazione, in virtù dell'art. 12.2 comma 1 del citato regolamento, il quale prevede che, decorso il termine di presentazione delle istanze ordinarie possano essere presentate, con congruo anticipo rispetto alla realizzazione, ulteriori richieste;

Richiamati i pre-requisiti di ammissione indicati dall'art. 13 comma 1 del citato regolamento e così sintetizzati:

- *rispondenza delle attività proposte alle caratteristiche statutarie del soggetto proponente stesso;*
- *rispondenza delle attività proposte dal soggetto richiedente ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo statuto;*
- *assenza di fini di lucro nell'attività proposta o scopo integralmente benefico. Svolgimento dell'attività a vantaggio della Comunità Castellettese ed interesse generale della stessa; L'assenza di fine di lucro non trova applicazione nel caso di concessione di patrocinio non oneroso;*
- *assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;*
- *assenza di sostegno fornito all'iniziativa in altra forma (convenzione, regolamentazione specifica, ecc.);*
- *svolgimento di attività sportiva non professionistica;*
- *assenza di morosità nei confronti del Comune;*

Dato atto che essi ricorrono integralmente;

Dato atto che l'Associazione è in regola con quanto stabilito dall'art. 16 del citato regolamento, avendo 60 giorni di tempo (decorrenti dal 31.12.2015) al fine di rendicontare il patrocinio oneroso conseguito a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.09.2015;

Valutata come segue la proposta avanzata, alla luce dei criteri definiti dall'art. 13 comma 3 del citato regolamento:

- a) *l'attività proposta è altamente rilevante per qualità, favorendo l'integrazione di giovani normodotati e diversamente abili, la socializzazione fra i ragazzi ed il superamento delle discriminazioni sessuali (criterio di riferimento: qualità dell'iniziativa proposta);*
- b) *il soggetto richiedente è privo di scopo di lucro (criterio di riferimento: assenza di scopo di lucro del soggetto richiedente);*
- c) *l'attività proposta persegue un buon grado di interesse generale per la Comunità Castellettese, per le finalità sociali perseguite (criterio di riferimento: grado di perseguimento degli interessi generali della Comunità castellettese);*
- d) *l'attività proposta presenta un'elevata corrispondenza con le attività promosse dal Comune enunciate nella Carta Etica dello Sport (Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2009) e con l'ultima Relazione Previsionale e Programmatica approvata (Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2015) (criterio di riferimento: grado di corrispondenza delle attività programmate con le attività promosse dal Comune attraverso la relazione previsionale e programmatica);*
- e) *Il costo dell'iniziativa ed il risultato atteso risultano essere coerenti (criterio di riferimento: congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di perseguire);*
- f) *Il soggetto richiedente non ha dichiarato specifiche sinergie attivate (criterio di riferimento: sinergie attivate dal soggetto richiedente);*
- g) *Il soggetto richiedente, non ha allegato documentazione attestante la propria operatività sul territorio. La stessa è tuttavia nota alla scrivente amministrazione, avendo l'Associazione collaborato per il passato a progetti di Baskin sostenuti dall'Amministrazione (criterio di riferimento: curriculum operativo del soggetto richiedente);*
- h) *Sulla base delle esperienze pregresse si stima in circa 27 persone il numero degli atleti interessati dal progetto e 150 spettatori a partita i termini numerici di partecipazione al progetto. (criterio di riferimento: numero di fruitori attesi)*

Preso atto che il disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni

Dato atto che i mancati introiti derivanti al Comune dal presente atto non costituiscono sponsorizzazione, ma patrocinio oneroso concesso per servizio rientrante fra le competenze dell'ente locale, consistente in una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico di rilevanza sociale reso nell'interesse della collettività, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione (ragazzi e disabili);

Richiamato il Bilancio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2015, e dato atto che la concessione della gratuità delle ore di utilizzo derivante dal presente atto non costituisce diminuzione di entrata rispetto ai bilanci approvati, giacché detto valore economico non interferisce con le previsioni di entrata derivanti dall'utilizzo per parte di soggetti terzi degli impianti sportivi, non essendo stato l'introito in oggetto previsto in fase di predisposizione dei bilanci;

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa la concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Amicigiò, per il periodo gennaio – febbraio 2016, del patrocinio oneroso consistente nella gratuità d'uso del Palazzetto dello Sport di Castelletto Sopra Ticino per la realizzazione del progetto Baskin 2016, per un valore economico pari ad euro 1.110,20.

2. DI DEMANDARE ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

3. DI DARE atto che la concessione di detta gratuità non costituisce diminuzione di entrata rispetto ai bilanci approvati, giacché detto valore economico non interferisce con le previsioni di entrata derivanti dall'utilizzo per parte di soggetti terzi degli impianti sportivi, non essendo stato l'introito in oggetto previsto in fase di predisposizione dei bilanci.

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.